PROVVIDENZE A FAVORE DEI CITTADINI ITALIANI RIMPATRIATI DALLA LIBIA, INTEGRAZIONI DELLE DISPOSIZIONI PER L'ASSISTENZA AI PROFUGHI

Art. 16

Pagamento rate di pensione dovute dall'I.N.A.S. libico

I titolari di pensione a carico dell'assicurazione libica, rimpatriati in Italia, possono ottenere dall'Istituto nazionale della previdenza sociale il pagamento delle rispettive rate di pensione loro dovute dall'I.N.A.S. libico. A tal fine, gli interessati devono produrre il certificato di pensione od altra idonea documentazione. Nei casi previsti dal comma precedente l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a sostituirsi nel diritto dei pensionati alla riscossione delle rate a carico dell'istituto assicuratore libico.

Versione in vigore dal 28 agosto 1970, non più in vigore dal 27 agosto 1972 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze a favore dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia, integrazioni delle disposizioni per l'assistenza ai profughi
Estremi	Decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 agosto 1970

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-a-favore-dei-cittadini-italiani-rimpatriati-dalla-libia/art-16-pagamento-rate-di-pensione-dovute-dall-i-n-a-s-libico/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it